

**ESSENTE**

sent 40385/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sez. IV, in persona della Dott.ssa Paola D'AMBROSIO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 25476/15 R.G. decisa all'udienza dell'8 ottobre 2015, promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cavalletti, giusta delega a margine dell'atto di citazione,

- opponente -

Contro

[redacted] (C.F. [redacted]) elettivamente domiciliato in Roma, via [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione notificato,

- opposta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 9662/14.

Conclusioni: i difensori delle parti come in atti si riportavano ai rispettivi atti.

Fatto

Con atto di citazione il signor [redacted] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9662/14, depositato il 7.7.2014, con il quale il Giudice di Pace di Roma ingiungeva al signor [redacted] di pagare in favore dell'avv. [redacted] la somma di € 3.696,89, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, per omesso pagamento di onorari professionali.

A sostegno della domanda, l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del

Giudice adito, ritenendo competente il Giudice di Pace di Pisa, considerato che l'attività professionale svolta per la quale era stato emesso il decreto ingiuntivo riguardava un sinistro stradale verificatosi a Pisa, per il quale era stato sottoscritto dalle parti un patto di quota lite, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di Pisa (R.G. 3473/2012) e tenuto conto che ai sensi dell'art. 33, comma 2 D. Lgs. n. 206/2005 il foro competente nel rapporto tra avvocato e cliente è quello del consumatore; in subordine, eccepiva la litispendenza e/o continenza della causa di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quella pendente dinanzi al Tribunale di Pisa. Chiedeva di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, rilevata l'incompetenza del Giudice di Pace di Roma e/o in subordine rilevata la litispendenza e/o continenza; nel merito, chiedeva di rilevare che alcuna somma era dovuta, perché già corrisposta, peraltro in misura superiore, e/o in subordine per compensazione.

L'opposto si costituiva in giudizio; eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, avendo ricevuto la notifica di altra opposizione, poi non iscritta a ruolo, come da documentazione in atti e la nullità della notifica della seconda opposizione, in quanto effettuata a mezzo del servizio postale; argomentava sull'incompetenza per territorio del Giudice adito, sull'insussistenza della litispendenza e della continenza, e sull'inoperatività della compensazione. Chiedeva di dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o nulla l'opposizione e nel merito di rigettare la domanda, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Sciolta la riserva, la causa istruita su produzioni documentali, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Paceca D'Ambrone

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in ordine all'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, per aver notificato altra opposizione, poi non iscritta a ruolo, si rileva che la presente opposizione a decreto ingiuntivo n. 9662/14, notificato al signor Marchetti in data 4.8.2014, comunque risulta tempestivamente proposta in data 21.10.2014 e ricevuta dal destinatario in data 28.10.2015, mentre la prima opposizione, notificata all'opposto pochi giorni prima, tuttavia non risulta iscritta a ruolo; in particolare, si precisa che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio può essere effettuata, come nel caso di specie, anche a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 53/1994. Tale attività notificatoria compiuta dal difensore stesso, anche se posta in essere in carenza di alcune delle condizioni previste dalla L. n. 53/1994, non può essere dichiarata nulla, risultando sanato l'eventuale vizio della notificazione con l'avvenuta tempestiva costituzione della parte opposta, e quindi con il raggiungimento dello scopo della notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 156, 3° comma c.p.c. (Cass. S.U. 1.12.2000 n. 1242 e Cass. 22.6.2001 n. 8592).

In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Pisa, si osserva che il foro del consumatore, corrispondente al luogo in cui lo stesso ha la residenza, è esclusivo e speciale, e non rende possibile derogarvi legittimamente neanche attraverso una trattativa individuale, trovando applicazione la disciplina di tutela del consumatore (art. 33 D. Lgs. n. 206/2005), poiché trattasi di controversia tra consumatore e professionista, con alterazione della posizione paritaria delle parti contrattuali (Cass. n. 5703/2014, Cass. n. 12685/2011, Cass. n. 24257/2008).

Ciò posto, si osserva che il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza dell'autorità

Paola D'Alessandro

giurisdizionale che ha emesso il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto ingiuntivo (Cass. n. 14594/2012).

Va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente il Giudice di Pace di Pisa, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di novanta giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 25476/15 R.G., così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9662/14;
- dichiara la propria incompetenza per territorio ed assegna all'opponente il termine di giorni novanta dalla pubblicazione della presente sentenza per riassumere la causa davanti al Giudice di Pace di Pisa, ritenuto competente;
- condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 955,00, di cui € 865,00 per compensi ed € 90,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso, in Roma, l'8 ottobre 2015.

IL GIUDICE DI PACE

(dott. Paola D'AMBROSIO)

*Paola D'Ambrosio*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 7-10-16  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa *Sabrina Mori*